

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6447

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Rilevato che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 18 novembre del 2024 onde ottenere la revoca del divieto detenzione delle armi adottato dalla Prefettura di Caserta;

Rilevato che con Nota della Prefettura depositata il 12.5.2025 è stato rappresentato che il provvedimento di divieto di detenzione di armi è stato nelle more revocato con Provv. del 6 maggio 2025, chiedendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

Rilevato che parte ricorrente non si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e che le spese di lite, ad eccezione del pagamento del contributo unificato, possono essere compensate in ragione della complessità e controvertibilità delle questioni sottese al giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere, e compensa le spese, ad eccezione del contributo unificato che, se versato, deve essere rimborsato dall'Amministrazione resistente al ricorrente, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Caliendo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.

Conclusione

Cos'è deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati (*Omissis*).

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza volta ad ottenere la revoca di un divieto di detenzione armi, qualora l'Amministrazione, nelle more del processo, adotti il provvedimento di revoca richiesto.*

Supporto Alla Lettura :

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il *procedimento amministrativo*, disciplinato dalla L. 241/1990, consiste in una sequenza ordinata di atti (es. pareri e valutazioni tecniche) e di operazioni materiali (es. notifiche e comunicazioni), compiuti dall'amministrazione e da altri soggetti pubblici e privati che partecipano alla procedura e strumentali all'emanazione di un *provvedimento amministrativo*. Si articola in 3 fasi: **1^a fase dell'iniziativa**: caratterizzata dal principio di doverosità amministrativa, l'obbligo di procedere può sorgere su istanza di parte o d'ufficio. Per dare inizio all'iter procedimentale è necessaria la *comunicazione di avvio del procedimento*, che sarà comunicata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Esistono, però, tre specifiche deroghe all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento: ragioni di impedimento dovute a esigenze di celerità del procedimento; adozione di provvedimenti cautelari da parte dell'amministrazione; sussistenza di molteplici destinatari e, dunque, carattere gravoso dell'adempimento. Fatti salvi i casi in cui sia consentito dalla legge, qualora la pubblica amministrazione non comunichi l'avvio del procedimento il destinatario pretermesso può impugnare il provvedimento finale chiedendone l'annullamento. In merito al contenuto della comunicazione, è necessario che essa indichi l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui esercitare il diritto di accesso agli atti. Inoltre, è indispensabile inserire all'interno della comunicazione la data di conclusione del procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia da parte dell'amministrazione e, nell'ipotesi in cui il procedimento sia stato avviato su istanza di parte, la data in cui questa è arrivata all'amministrazione procedente; **2^a fase istruttoria**: si caratterizza per lo svolgimento, da parte dell'amministrazione procedente, di attività di tipo ricognitivo volta ad accertare e acquisire tutti i fatti significativi e gli interessi rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento. Centrale è la figura del *responsabile del procedimento* il quale valuta preliminarmente il rispetto di condizioni, requisiti e presupposti per l'emanazione del provvedimento finale. Inoltre, se competente, adotta il provvedimento finale, e, se non competente, trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione, il quale non può discostarsi dai risultati dell'istruttoria, se non motivando le ragioni nel provvedimento finale. Durante questa fase, qualsiasi soggetto titolare di un interesse pubblico, privato o collettivo, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, ha facoltà di intervenire presentando memorie scritte e documenti. Ai fini di consentire un intervento informato e consapevole nel procedimento, i partecipanti, così come anche qualsiasi soggetto interessato, sono titolari di un *diritto di accesso ai documenti amministrativi*. Nel caso di procedimenti a istanza di parte, la fase dell'istruttoria si può concludere con il c.d. *preavviso di rigetto* che consiste in un obbligo a carico dell'amministrazione di instaurare un contraddittorio rafforzato con i destinatari del provvedimento finale quando, in base ai risultati dell'istruttoria, si prospetti il respingimento dell'istanza; **3^a fase decisoria**: destinata a concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso. La necessità di tale explicitazione della volontà del soggetto pubblico trova conferma anche nei casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e

Giurispedia.it